

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 11 FEBBRAIO 1994

Risoluzione sulle attività criminali in Europa

Annunziata il 24 marzo 1994

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn.

a) Moretti sulle attività criminali in Europa (B3-0677/91),

b) Van Dijk e altri sulla tratta delle donne (B3-0290/92),

c) Moretti sulle nuove attività criminali della mafia nei paesi centro-orientali (B3-0438/93),

d) Lafuente Lopez sul « Nucleo comunitario di informazione sul narcotraffico » (B3-1147/93),

vista la relazione alla propria commissione d'inchiesta sulla diffusione della criminalità organizzata connessa al traffico di droga nella Comunità (1),

visti gli articoli B, quarto trattino, F, K1, punti 5), 7), 9), K6, terzo comma, del trattato UE, nonché gli articoli 8 A, 220 e 235 del trattato CE,

vista la dichiarazione contenuta nell'atto finale del trattato sull'Unione europea in merito alla cooperazione di polizia,

vista la direttiva del Consiglio 91/308/CEE del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (2),

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 1993 sulla criminalità comune nei grandi centri urbani e i suoi legami con la criminalità organizzata (3),

(1) G.U. C 150 del 15 giugno 1992, pag. 16.

(2) G.U. L 166 del 28 giugno 1991, pag. 77.

(3) Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 13.

viste la dichiarazione del 16 dicembre 1993 sulla lotta contro la frode internazionale (4),

viste la dichiarazione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993 in materia di giustizia e affari interni, nonché le prese di posizione dei ministri della giustizia e degli interni della Comunità, in particolare nelle riunioni del 18 settembre 1992 e del 27 e 28 settembre 1993,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul principio di sussidiarietà (SEC (92) 1990),

visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A3-0033/94),

A. constatando che la criminalità organizzata con la sua forte influenza destabilizzante e corruttrice rappresenta un problema di ordine politico, sociale e culturale che minaccia le istituzioni e la stessa democrazia,

B. ribadendo che la lotta contro la criminalità organizzata è un problema che tocca tutti gli Stati membri e che pertanto gli accordi bilaterali esistenti in materia fra gli Stati interessati non sono sufficienti a fare da contrappeso a tale fenomeno,

C. considerando che l'estendersi della criminalità, soprattutto nelle sue forme e dimensioni nuove, rappresenta un grave pericolo per gli Stati membri e per le loro relazioni internazionali e rischia di compromettere gli obiettivi che l'Unione si è prefissa,

D. ritenendo che la criminalità economica rappresenti un grave ostacolo allo

sviluppo degli investimenti e dell'occupazione e pregiudichi il benessere sociale e il sano sviluppo economico,

E. sottolineando che la criminalità organizzata agisce all'interno del sistema dell'economia legale utilizzando capitali accumulati illegalmente e approfittando delle distorsioni derivanti dalle disparità delle normative nei vari Stati membri e delle vulnerabilità dei mercati legali,

F. persuaso che al successo della criminalità organizzata contribuiscano molto spesso in vari Stati membri la collusione con responsabili politici, le complicità ai più alti livelli dell'economia e della finanza, i favoreggiamenti diretti e indiretti dell'amministrazione pubblica;

1. definisce la criminalità organizzata un'associazione a delinquere organizzata, operante a livello internazionale, le cui attività si estendono dal vero e proprio reato sino al controllo diretto o indiretto di attività economiche, concessioni pubbliche, licenze, commesse e servizi;

2. ritiene che obiettivo primario delle forze politiche e delle autorità di governo debba essere la lotta contro la criminalità organizzata assumendo comportamenti coerenti e conseguenti a tale obiettivo;

3. denuncia il pericolo di un consolidamento della criminalità a seguito di « patti » di spartizione di zone tra gruppi criminali di stampo mafioso per il predominio finanziario di taluni mercati, in particolare nei paesi dell'Est;

4. desidera attirare l'attenzione sulle organizzazioni criminali specializzate particolarmente nei sequestri di persona, crimine che desta enorme allarme sociale per le inumane e spesso irreversibili sofferenze che infligge alle vittime, nonché ai loro familiari e, al riguardo, chiede che vengano prese opportune misure a livello europeo specificatamente contro questo

(4) *Idem.*, punto 12.

tipo di criminalità che ha dato prova di sapersi muovere con disinvoltura e di essere un modello criminale facilmente esportabile;

5. chiede agli Stati membri di evitare normative che prevedano forme di « soggiorno cautelare coatto » di malavitosi, in zone diverse da quelle di residenza, in quanto ciò favorirebbe il diffondersi da una zona all'altra della criminalità;

6. ribadisce quanto già chiesto nelle sue risoluzioni sulla « criminalità comune nei grandi centri urbani e i suoi legami con la criminalità organizzata » e sulla « lotta contro la frode internazionale » e insiste in particolare

– sull'importanza dell'informazione e della sensibilizzazione nel quadro di una politica comunitaria della prevenzione della criminalità,

– sulla presentazione da parte della Commissione di una proposta mirante all'armonizzazione delle disposizioni e delle procedure penali applicabili a talune categorie di crimini,

– sulla necessità che gli Stati membri recepiscano nelle loro legislazioni una configurazione uniforme nell'Unione europea per taluni tipi di reato; chiede, per esempio, che l'appartenenza a un'associazione di « tipo mafioso » sia considerata reato in tutti gli Stati membri, conformemente a quanto stabilisce la normativa in materia esistente in Italia,

– sull'adozione di un programma d'azione che miri allo smaltimento dei « paradisi fiscali »,

– sulla revisione della direttiva 91/308/CEE,

– su un'accelerazione nelle fasi di attuazione di Europol affinché il suo campo di azione sia l'intero settore del crimine organizzato, compresi i reati in ambito economico e patrimoniale,

– sulla lotta contro la corruzione politica e amministrativa;

7. ritiene indispensabile l'estensione della cooperazione internazionale ai paesi terzi in materia di lotta contro la criminalità e, al riguardo, chiede che i programmi comunitari TACIS e PHARE prevedano la formazione di strutture di polizia e di indagine negli Stati dell'Europa orientale;

8. sottolinea che un'arma efficace contro la criminalità organizzata è la popolazione e che pertanto al cittadino va riconosciuto un raggio d'azione più ampio nell'amministrazione, nella gestione e nel controllo dello Stato, per cui occorre una vera e propria mobilitazione sociale alla quale si può pervenire mediante una migliore informazione, rendendo più trasparenti i processi decisionali e potenziando al massimo la codecisione;

9. convinto che per combattere la criminalità organizzata sia necessaria e urgente una risposta globale che avvii azioni coordinate di lotta, che al riguardo l'Unione europea rappresenti la sede più adeguata e che tale fenomeno non debba essere trattato come un problema isolato né ricevere soluzioni frammentarie ma esiga strategie razionali e metodi diversificati e intersettoriali;

10. chiede pertanto che nella prossima Conferenza intergovernativa la lotta contro la criminalità organizzata diventi, in base a una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, di competenza comunitaria per i seguenti motivi:

a) conformemente a quanto recita l'articolo 3 B, secondo comma, a causa della dimensione transnazionale del fenomeno « gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario »,

b) l'azione a livello comunitario è pienamente giustificata come corollario di una piena attuazione del principio della libera circolazione e di un'efficace realizzazione dei controlli alle frontiere esterne;

c) un'analisi globale e approfondita dell'entità del problema basata sui criteri della necessità, dell'efficacia, della proporzionalità, della concordanza e della comunicazione dimostra in modo evidente i vantaggi che deriverebbero al funzionamento del mercato interno, in particolare, alla realizzazione degli articoli 8 A e 113 del trattato, da un'azione coordinata degli Stati membri a livello comunitario proporzionale alle esigenze di lotta contro la criminalità organizzata,

d) il forte deficit democratico esistente in materia in quanto, ai sensi dell'articolo K3, paragrafo 2, secondo trattino, l'iniziativa nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e nella lotta contro la criminalità è conferita esclusivamente alle autorità degli Stati membri; pertanto qualsiasi azione decisa in materia nel quadro della cooperazione interstatale sfuggirebbe totalmente al controllo sia del Parlamento europeo, che dei parlamenti degli Stati,

e) un'azione a livello comunitario di lotta contro la criminalità sarebbe più trasparente e avrebbe il vantaggio di godere della legittimità democratica;

11. ritiene che la lotta contro la criminalità organizzata vada impostata con un approccio integrato che tenga conto del-

l'incidenza criminalità al momento dell'elaborazione di normative concernenti la politica economica e monetaria, agricola, dei trasporti, nelle direttive sulla sicurezza bancaria e nella fissazione delle norme di controllo alle frontiere esterne e chiede alla Commissione di elaborare quanto prima

– uno studio sull'« impatto criminalità » sulle principali politiche comunitarie

– una comunicazione sulla possibilità di applicare il principio di sussidiarietà alla lotta contro la criminalità organizzata;

12. invia tutti i parlamenti degli Stati membri a creare una commissione parlamentare, come quella già esistente nel parlamento italiano, che si occupi in modo specifico della lotta contro le associazioni di stampo mafioso o similari;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione.

ENRICO VINCI

Segretario generale

NICOLAS ESTGEN

Vicepresidente